

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

1. La controversia ha origine dal rapporto di conto corrente n. ***977, intrattenuto presso l'Intermediario oggi convenuto, cointestato a firma disgiunta tra Parte ricorrente e la madre, deceduta in data 6 novembre 2025.

Parte ricorrente riferisce che, a seguito del decesso della madre, l'Intermediario avrebbe disposto illegittimamente il blocco del 50% del saldo del conto corrente.

2. Con reclamo del 19 novembre 2025, Parte ricorrente contestava l'illegittimità del blocco. Aggiungeva che, una volta comunicato informalmente il decesso della madre, l'Intermediario le aveva suggerito di aprire un nuovo conto, perché quello cointestato si sarebbe dovuto chiudere.

Il successivo 20 novembre 2025, Parte ricorrente integrava la comunicazione, precisando che le eredi non avevano ancora aperto la pratica di successione.

3. Il 24 novembre 2025, la filiale dell'Intermediario confermava l'assenza di opposizioni da parte di altri eredi e invitava la cliente a recarsi presso i propri uffici. Confermava che il cointestatario superstite poteva *“disporre del rapporto dopo il decesso dell'altro cointestatario”*.

4. Con ulteriore reclamo, inviato a mezzo pec il 16 dicembre 2025, ore 10:09, Parte ricorrente contestava nuovamente l'illegittimità del blocco, anche parziale *“in assenza di richiesta degli eredi o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria”*. Evidenziava che la presunzione della quota del 50% operava esclusivamente nei rapporti interni tra gli eredi e non poteva essere *“anticipata o applicata unilateralmente dalla banca, la quale non è titolare di alcun potere di limitazione dell'operatività del cointestatario superstite”*. Chiedeva, pertanto, *“lo sblocco immediato dell'intero saldo disponibile; il ripristino della piena operatività del conto; una motivazione scritta delle ragioni giuridiche e contrattuali poste a fondamento del blocco”*.

5. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario con ricorso depositato in data 4 gennaio 2026, precisando di non avere ancora avuto riscontro al reclamo del 16 dicembre. Precisava le seguenti conclusioni: *“Accertare l'illegittimità del blocco parziale del conto. Ordinare a [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] il ripristino immediato della piena operatività. Condannare [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] al risarcimento del danno patrimoniale, in via equitativa o, in subordine, mediante interessi legali sulle somme bloccate. Restituire il contributo di € 20 versato per il ricorso”*.

6. In data 8 gennaio, ossia dopo il deposito del ricorso (ma prima di depositare le controdeduzioni), l'Intermediario (*recte*: l'ufficio di questo preposto ai reclami) riscontrava formalmente il primo reclamo del 19 novembre 2025, confermando quanto anticipato dalla filiale a mezzo email il 24 novembre 2025, ossia *“(...)l'opzione di estinzione del conto corrente nr. ***977 a Lei cointestato”*. Comunicava, anche, il nominativo del funzionario della filiale *“a Sua disposizione per fornirle ogni utile chiarimento”*.

7. Il 9 gennaio 2026, alle ore 15:09, parte ricorrente replicava alla citata nota dell'8 gennaio, contestando che la Banca non poteva pretendere, prima del decorso del termine di legge, la predisposizione della dichiarazione di successione.

8. Il 27 gennaio 2026, l'Intermediario riscontrava la nuova contestazione del 9 gennaio 2026, precisando quanto segue *“Il rapporto cointestato è stato assoggettato al blocco automatico del 50% del saldo al momento del decesso, per effetto della comunicazione informatica da parte dell'INPS, la quale canalizzava la pensione della Sig.ra [NOME DE CUIUS, MADRE DELLA RICORRENTE - NDR] sul predetto conto corrente. Il predetto blocco non ha affatto inibito l'utilizzo del conto corrente, lasciando al cointestatario la possibilità di utilizzo del rapporto, come peraltro evidenziato dalla numerosa movimentazione (91 movimenti dare e 12 movimenti avere) effettuata successivamente alla data del 06/11/2025, sino alla data odierna”*. Aggiungeva che, al 27 gennaio 2026 (data del riscontro), il rapporto risultava *“pienamente attivo e privo di qualsiasi limitazione operativa ma, per quanto ovvio, si dovrà quanto prima provvedere alla regolarizzazione della posizione bancaria a Lei intestata”*.

9. In data 30 gennaio 2026, Parte ricorrente (la quale, come detto, aveva nelle more depositato il ricorso), replicava alla nota dell'Intermediario del 27 gennaio 2026, precisando che la pensione della madre era canalizzata su un conto ad essa esclusivamente intestato, sicché non si comprendeva perché sarebbe stato bloccato il conto cointestato oggetto di ricorso (nonché tutti gli altri rapporti, originariamente cointestati con la *de cuius*). Contestava, inoltre, la condotta della Banca, che aveva indebitamente controllato il conto (dal momento che ne affermava l'operatività regolare).

10. Il 19 febbraio 2026, l'Intermediario depositava controdeduzioni, a mezzo del Conciliatore Bancario, eccependo la propria correttezza e buona fede nella vicenda. Ribadiva quanto già anticipato nella comunicazione del 27 gennaio 2026 (successiva al ricorso - NDR), ossia: che il rapporto era stato bloccato, nella misura del 50%, *“per effetto della comunicazione informatica da parte dell'INPS, che opera su tutti i rapporti intestati alla defunta”*; che ciò non aveva inibito l'utilizzo del conto; che il conto era, ora, *“pienamente attivo e privo di qualsiasi limitazione operativa, ma, in presenza di cointestataria defunta”*, avrebbe dovuto essere estinto. Eccepiva, infine, la mancata prova del danno e precisava le seguenti conclusioni: *“Alla luce delle argomentazioni sopra rappresentate, chiediamo all'On. Arbitro adito che dichiari irricevibile la richiesta di risarcimento danni, ed infondate le restanti pretese. Con osservanza”*.

11. Il Ricorrente depositava repliche, richiamando la propria comunicazione del 30 gennaio 2026 (successiva al ricorso, ma precedente alle controdeduzioni), che allegava. Circa le controdeduzioni, contestava la legittimità del blocco su comunicazione informatica da parte di INPS, ribadendo che la pensione della *de cuius* (madre della Ricorrente e originaria cointestataria del conto) era canalizzata su un conto corrente intestato esclusivamente a lei.

Contestava, infine, l'affermazione dell'intermediario circa la cospicua movimentazione del conto, affermando nella sostanza che detta movimentazione era precedente al blocco, e che alla data del 19 novembre il conto presentava un saldo disponibile di soli € 27,00, a fronte di un saldo contabile ben superiore. Insisteva, per tutto quant'altro, nelle proprie pretese, precisando le seguenti, nuove, *“CONCLUSIONI: Alla luce di quanto esposto, chiedo che il Collegio voglia: 1. Accertare l'illegittimità del blocco automatico del 50% disposto su conto cointestato a firma disgiunta; 2. Dichiarare scorretta la condotta di [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] ., anche con riferimento al ritardato sblocco e alle erronee giustificazioni fornite; 3. Condannare la resistente al PAGAMENTO DI E 2500,00 a titolo di equo ristoro, oltre accessori; 4. Inibire alla banca l'adozione di futuri blocchi automatici su conti cointestati a firma disgiunta e imposizioni di chiusura del rapporto prima dell'apertura della successione”*.

12. L'Intermediario depositava controrepliche, ribadendo che il blocco era stato eseguito su tutti i rapporti originariamente intestati o cointestati alla de cuius. Eccepiva, inoltre, l'irricevibilità di tutte le domande non avanzate in sede di reclamo e insisteva, per tutto quant'altro, per il rigetto.

DIRITTO

I. Come si è ricostruito in narrativa, va preliminarmente evidenziato che le Parti, anche successivamente al ricorso e – dunque – in pendenza di procedimento, hanno proseguito con un intenso scambio di corrispondenza. Dal momento, però, che Parte ricorrente non ha rinunciato al ricorso, non possono che applicarsi le preclusioni assertive correlate al rito, mentre possono trovare sicuramente ingresso i documenti formati successivamente al deposito del ricorso.

Tanto premesso, ai sensi delle Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari (in avanti, anche Disposizioni ABF) Sezione VI, § 1 *“Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale”*.

L'ampliamento del *petitum* in sede di repliche è pertanto da considerarsi precluso dalle disposizioni sul funzionamento di questo Arbitro Bancario Finanziario, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle domande nuove. Analogamente, ai sensi delle sopracitate Disposizioni ABF, Sezione VI, § 1, *“il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”*, sicché sono inammissibili le domande e le contestazioni, non precedute da reclamo, anteriore al ricorso.

Nel caso di specie, l'Intermediario contesta le domande nuove formulate da Parte ricorrente in sede di replica. L'eccezione è fondata, limitatamente alla domanda di “inibitoria” di futuri blocchi automatici, che deve essere dichiarata inammissibile. Quanto, invece, alla richiesta di € 2.500,00, questa, a giudizio del Collegio, deve intendersi quale mera specificazione della domanda di risarcimento del danno originariamente formulata, sicché è perfettamente ammissibile.

Per converso, Parte ricorrente non ha reiterato la domanda di ripristino della piena operatività del conto, avendo nelle more l'Intermediario proceduto al ripristino.

II. Nel merito va dichiarata l'illegittimità della condotta dell'Intermediario. Questi, in effetti, ha riscontrato in modo incompleto le richieste di chiarimento di Parte ricorrente, affermando l'esistenza e la natura del “blocco” (a seguito di comunicazione informatica di INPS) solo con comunicazione dell'8 gennaio 2026, ossia successivamente al deposito del ricorso.

Anche in detta comunicazione e nelle controdeduzioni, poi, la giustificazione del blocco non è stata addotta in modo chiaro, e il blocco di tutti i rapporti cointestati al *de cuius* è stato presentato in modo assertivo, senza una chiara giustificazione giuridica (es: blocco imposto dalla normativa fiscale, al fine

di provvedere al pagamento dell'imposta di successione). In questo stato di cose, non può che dichiararsi l'illegittimità del blocco apposto sul rapporto per cui è causa. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, infatti, *"in ipotesi di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta, l'evento morte di uno dei contitolari non comporta lo scioglimento del rapporto ed il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto separatamente dagli altri eredi. Sicché, salvo patto contrario, si deve riconoscere una piena continuità dell'efficacia del patto di firma disgiunta, e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote, che perdura pure dopo la morte di uno dei cointestatori (in tal senso, cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, Decisione n. 5305/2013; Cass. 29 ottobre 2002, n. 15231)"* (in tal senso Collegio di Roma, decisione n. 8241 del 16 settembre 2025). Il blocco va, pertanto, dichiarato illegittimo, come, del resto, confermato dal fatto che, successivamente al ricorso, esso fu rimosso dall'Intermediario.

III. Dall'illegittimità discende, in linea di principio, il diritto di Parte ricorrente al risarcimento del danno.

III.1. Nel merito, circa l'an del pregiudizio, risulta dimostrato che Parte ricorrente abbia comunque avuto la libera disponibilità del 50% del saldo del conto corrente, come dimostrato dalla movimentazione del conto nel periodo tra la data del decesso della cointestataria (06/11/2025) e il 31/12/2025 (cfr. all. 2 alle controdeduzioni). Priva di prova è, sul punto, l'affermazione di Parte ricorrente, circa l'impossibilità di acquistare beni di prima necessità in data 19/11/2025.

III.2. In conclusione, il solo danno che può ritenersi dimostrato è rappresentato dagli interessi legali sulle somme bloccate. Considerato che, sulla base dell'allegato 2 alle controdeduzioni, il saldo iniziale alla data del decesso ammontava ad euro 1.358,63, che il blocco ha interessato il 50% del saldo e che tale blocco ha avuto termine a fine gennaio 2026, gli interessi legali sulla somma di € 679,32 (metà del saldo) per il periodo novembre 2025-gennaio 2026 sono pari ad € 2,97.

A tale importo va aggiunto il contributo di € 20,00 versato da Parte ricorrente per l'introduzione del presente procedimento, dal momento che l'Intermediario ha provveduto a ripristinare l'operatività del conto solamente dopo il deposito del ricorso.

III.3. Non vi è, infine, prova di un danno non patrimoniale. Al riguardo, *la sussistenza del danno non patrimoniale "non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione"* (ex multis, Collegio Coordinamento, n. 1642/2019). Nel caso di specie, manca del tutto una simile prova, anche presuntiva.

III.4. In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere accolta nella misura complessiva di € 22,97, comprensiva del rimborso delle spese di introduzione del ricorso.

IV. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità del blocco e dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 22,97.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE